



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli nord, dott.ssa Raffaella Sorrentino, pronunzia all'udienza di discussione del 20/10/2022, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 17519/2018 R.G.

TRA

I.N.P.S. , c.f. 80078750587 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA, ITALIA DE BENEDICTIS, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura come in atti;

RICORRENTE

E

CHIANTESE PASQUALINA, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. MAIALE ROSANNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura come in atti;

RESISTENTE contumace

FATTO E DIRITTO

1.- L'ente della previdenza propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 784/2018 reso nel giudizio r.g. 11753/2018, in data 05.09.2018 e notificato all'inps di Aversa in data 12.11.2018.

Ha premesso che la lavoratrice:

è stata alle dipendenze della società Factory Store s.r.l. dal 19.11.2012 al 24.11.2014, società fallita in data 01.07.2015;

è stata ammessa allo stato passivo della procedura concorsuale per la somma di € 4.299,41 a titolo di ultime mensilità, ma che l'Inps Fondo di Garanzia aveva liquidato la minor somma di € 2.739,41

ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, impugnato nella presente sede, per la somma di € 1.560,00 a titolo di differenza a suo dire ancora dovuta a titolo di ultime mensilità, come liquidate dal giudice delegato al Fallimento.

L'inps ha agito per ottenere la revoca del decreto, sulla base dei motivi di cui al ricorso.

La ricorrente in sede monitoria è rimasta contumace.

2.- L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

Per il principio della "ragione più liquida" – in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., – si reputa che la causa possa essere decisa sulla base della questione di seguito affrontata, ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass. 19 agosto 2016, n. 17214; Cass. 12 novembre 2015, n. 23160; Cass. Sez. Un. 8 maggio 2014, n.9936; Cass. Sez. Un. ord. 18 novembre 2015, n. 23542).

È noto che l'intervento del Fondo è soggetto, oltre che a limiti temporali (nel senso che la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di 12 mesi che precede il provvedimento di apertura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione

dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata), a limitazioni soggettive (relative, cioè al quantum della prestazione) , specificate dalle disposizioni dettate dall'art.2 del cit. decreto legislativo.

In particolare, il **pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali** (comma 2: c.d. massimale). Lo stesso pagamento non è cumulabile (fino a concorrenza degli importi), fra l'altro con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco degli ultimi tre mesi (comma 4 , lettera b). Fondata risulta, quindi, l'eccezione formulata dall'ente secondo cui la somma (relativamente alle retribuzioni e non al TFR) non può superare un massimale.

In particolare, come detto, il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (comma 2 d.lgs 80 del 1992: c.d. massimale).

La somma così ottenuta, se inferiore al massimale, deve essere integralmente pagata dal Fondo, mentre se superiore deve essere ridotta al limite dello stesso massimale.

Come emerge dalla documentazione agli atti della fase monitoria, sulla base della retribuzione contrattuale percepita dalla ricorrente (dall'1 settembre 2014 al 24 novembre 2014, per un totale di 85 giorni di lavoro), il massimale Cigs erogabile ammontava ad euro 969,77 mensile.

Pertanto alla ricorrente è stata legittimamente riconosciuta dall'inps la somma lorda di euro 2.739,41 così calcolata dall'ente.

3.- Le spese seguono la soccombenza dell'opposta (in mancanza di dichiarazione utile all'esonero) e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia, ridotte in considerazione del tenore delle difese delle parti e dell'assenza di attività istruttoria.

P. Q. M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna CHIANTESE PASQUALINA al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.000,00 oltre CPA e IVA se dovute, come per legge, e spese forfetarie come per legge.

Aversa, 20/10/2022

Il giudice
Raffaella Sorrentino